



## Banking and finance

---

### HIGHLIGHTS

- [Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF.](#) Istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari finanziari
- [BCE.](#) Conclusa la prova di stress sulla resilienza cibernetica
- [ESAs.](#) Gli standard tecnici ai sensi del Regolamento DORA sulle condizioni per il subappalto dei servizi ICT

---

### ALTRE NOTIZIE

- [EBA.](#) Richieste informazioni alle banche per la risoluzione della crisi (BRRD)
- [Consob.](#) Indicazioni per gli intermediari sulla finanza sostenibile



---

## HIGHLIGHTS

### Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF. Istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari finanziari

**Banca d'Italia, COVIP, IVASS e il MEF** hanno pubblicato delle **istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati** sull'operato degli intermediari abilitati, per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

La **L. 220/2021** ha introdotto il **divieto**, per gli intermediari abilitati, **di finanziamento** delle società italiane ed estere, che, direttamente o tramite società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., svolgono **attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo**, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

La medesima legge chiarisce che anche alle **fondazioni e ai fondi pensione** è fatto divieto di investire il proprio patrimonio nelle società che svolgono tali attività.

Con il provvedimento pubblicato viene quindi data attuazione a quanto previsto nell'art. 3, comma 1, della legge 220/2021 per quanto riguarda il **compito degli organismi di vigilanza di adottare, di concerto, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati dagli stessi vigilati**.

Gli intermediari abilitati devono adottare **idonei presidi procedurali secondo un approccio risk-based** e sulla **base del principio di proporzionalità**, opportunamente formalizzati nella regolamentazione interna e volti ad assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società indicate. I presidi includono almeno:

- **l'obbligo di consultare "elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo"** (cfr. articolo 4 della Legge) prima di effettuare il finanziamento;
- **procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività** di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge, alla luce, ad esempio, dell'attività svolta, della sede legale, del luogo di operatività del destinatario;
- **l'istituzione di adeguati flussi informativi volti ad assicurare agli organi piena conoscenza e governabilità** dei presidi organizzativi adottati per la verifica del rispetto del divieto di finanziamento, nonché la tempestiva conoscenza di eventuali violazioni del divieto.

Il controllo del rispetto del divieto può essere effettuato dagli organismi di vigilanza anche attraverso ispezioni svolte nell'ambito della ordinaria attività di supervisione secondo le rispettive competenze.

In tale ambito, essi valutano anche l'efficacia e l'adeguatezza delle attività svolte dagli organi e dalle funzioni aziendali di controllo, ove previste o istituite, degli intermediari abilitati (ad es. dalla funzione di *compliance* e dalla funzione di *risk management*) con riferimento alle verifiche effettuate, ai risultati emersi, ai profili di debolezza eventualmente rilevati e agli interventi correttivi adottati.

Gli intermediari abilitati dovranno adeguarsi al contenuto delle istruzioni **entro sei mesi** dalla loro entrata in vigore.

[\[clicca qui\]](#)



## BCE. Conclusa la prova di stress sulla resilienza cibernetica

La **BCE** (Banca Centrale Europea) ha concluso **la prova di stress sulla resilienza cibernetica**, intesa a valutare la risposta e il ripristino da parte delle banche in caso di incidente di cybersicurezza grave ma plausibile.

L'esercizio, **avviato nel gennaio 2024**, prevedeva uno scenario di prova fittizio nel cui ambito tutte le misure preventive fallivano e un attacco cibernetico si ripercuoteva gravemente sulle basi di dati dei sistemi fondamentali di ciascuna banca.

La prova di stress si è quindi incentrata sulla risposta e sul ripristino da parte delle banche in caso di attacco.

La prova di stress ha visto coinvolte **109 banche vigilate direttamente dalla BCE**. Tutte sono state chiamate a rispondere a un questionario e a sottoporre documentazione all'esame dei responsabili della vigilanza, mentre un campione di 28 banche è stato selezionato per verifiche più approfondite.

**Per mettere alla prova la loro risposta allo scenario**, le banche hanno dovuto dimostrare la capacità di:

- attivare i propri piani di risposta alle crisi, incluse le procedure interne di gestione delle crisi e i piani di continuità operativa;
- comunicare con tutte le parti interessate esterne, quali i clienti, i prestatori di servizi e le forze dell'ordine;
- effettuare un'analisi allo scopo di individuare quali sarebbero i servizi interessati e come;
- attuare misure di mitigazione, incluse soluzioni che aiuterebbero la banca a operare durante il periodo necessario per il pieno ripristino dei sistemi informatici.

Inoltre, **per mettere alla prova la capacità di ripristino in seguito allo scenario**, le banche hanno dovuto dimostrare di poter:

- attivare i propri piani di ripristino, anche recuperando i dati dai back-up e allineandosi con i fornitori terzi di servizi essenziali nelle modalità di risposta all'incidente;
- assicurare di avere provveduto al ripristino e al buon funzionamento delle aree colpite;
- beneficiare degli insegnamenti tratti, ad esempio mediante il riesame dei piani di risposta e ripristino.

I **risultati**, che confluiranno nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process, SREP*) 2024, **hanno contribuito a sensibilizzare le banche riguardo ai punti di forza e debolezza** dei rispettivi sistemi di resilienza cibernetica.

[\[clicca qui\]](#)





## ESAs. Gli standard tecnici ai sensi del Regolamento DORA sulle condizioni per il subappalto dei servizi ICT

Le **ESAs** (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato la **relazione finale congiunta** sul progetto di norme tecniche di regolamentazione (**RTS**), che specificano le modalità con cui determinare e valutare le condizioni per il subappalto dei servizi legati alle tecnologie di informazione comunicazione (**ICT**) che supportano funzioni critiche o importanti, ai sensi del **Regolamento DORA** (Regolamento (UE) 2022/2554).

L'art. 30, paragrafo 2, lettera a) del DORA, infatti, prevede che in caso di subappalto, gli accordi contrattuali con il terzo fornitore di servizi ICT specifichino le condizioni applicabili. In particolare, i soggetti finanziari devono stabilire accordi contrattuali sull'uso dei servizi ICT, che:

- **includano almeno una descrizione chiara e completa di tutte le funzioni e dei servizi ICT che il fornitore di servizi ICT deve fornire;**
- **indichino l'eventuale autorizzazione** a subappaltare un servizio ICT a sostegno di una funzione essenziale o importante, o parti significative di essa;
- **indichino le condizioni di tale subappalto**, in caso di autorizzazione.

Tali **RTS** si concentrano sui servizi ICT forniti da subappaltatori che sostengono **funzioni critiche o importanti**. Nello specifico, **richiedono alle entità finanziarie di valutare i rischi associati al subappalto sia durante la fase precontrattuale**, mediante un **processo di adeguata verifica (*due diligence*)**, sia successivamente attraverso **tecniche di monitoraggio efficaci e continue**.

Le entità finanziarie sono tenute, infatti, a monitorare costantemente la *performance* della fornitura di servizi ICT e qualsiasi cambiamento rilevante che può verificarsi all'interno della loro catena di subappalto, al fine di mitigare eventuali vulnerabilità e minacce rischiose per i loro sistemi e le loro operazioni ICT.

[\[clicca qui\]](#)



---

## ALTRE NOTIZIE

### EBA. Richieste informazioni alle banche per la risoluzione della crisi (BRRD)

L'**EBA** ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di ITS riguardanti le informazioni che le banche devono fornire all'Autorità di vigilanza ai fini dei **piani di risoluzione delle crisi**.

Le **principali proposte** contenute nel documento di consultazione comprendono:

- l'anticipazione del termine di presentazione delle segnalazioni dal 30 aprile al 31 marzo;
- l'estensione dell'ambito delle entità per le quali vengono raccolti i dati;



- l'ampliamento delle informazioni richieste su alcuni argomenti, tra cui:
  - **la struttura organizzativa;**
  - **i dati granulari sulle passività;**
  - **le funzioni critiche;**
  - **i dati sulle infrastrutture dei mercati finanziari;**
  - **i servizi critici e i sistemi informativi critici.**

Inoltre, la bozza di ITS sulle procedure, i moduli standard e i modelli per la fornitura di informazioni, da parte delle banche, ai fini dei piani di risoluzione delle crisi:

- stabilisce la procedura da seguire quando le autorità di risoluzione delle crisi richiedono informazioni su un ente, ai fini dell'elaborazione di un piano di risoluzione delle crisi;
- mira a garantire che le autorità di risoluzione dispongano dei dati di cui hanno bisogno, migliorando così l'utilizzabilità del quadro di rendicontazione e promuovendo un monitoraggio coerente dei piani di risoluzione;
- armonizza ulteriormente gli obblighi di segnalazione nell'UE ed eviterà la duplicazione delle richieste di dati, riducendo così il costo dell'adempimento degli obblighi di segnalazione dei piani di risoluzione da parte degli enti.

**La consultazione è aperta fino al 30 ottobre 2024.**

[\[clicca qui\]](#)



### Consob. Indicazioni per gli intermediari sulla finanza sostenibile

Consob è intervenuta con un **“Richiamo di attenzione agli intermediari”** affinché assicurino che le informazioni sulla finanza sostenibile relative ai temi ESG (*Environmental, Social, Governance*) siano più **chiare, concise e comprensibili**, soprattutto per la **clientela retail**.

Il Richiamo di attenzione in materia di finanza sostenibile si è reso opportuno in relazione alle novità principali che hanno riguardato diversi ambiti della normativa di **investor protection** prevista nella Direttiva (UE) 2014/65 (c.d. **“MiFID II”**):

- l'introduzione, tra gli obblighi d'informativa alla clientela, di nuove e specifiche misure di trasparenza sulla sostenibilità, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, c.d. **“Regolamento Disclosure”** o **“SFDR”** (come modificato dal Regolamento (UE) 2020/852 o **“Regolamento Tassonomia”**);
- l'integrazione delle **“preferenze di sostenibilità”** dei clienti nella valutazione di adeguatezza delle operazioni d'investimento, attraverso modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) 2017/565;
- la considerazione degli obiettivi legati alla sostenibilità nei processi di **product governance**.

La cornice normativa di riferimento delineata, in parte ancora *in fieri*, risulta nell'insieme caratterizzata da **rilevanti profili di novità e complessità**.

In tale contesto, Consob ha avviato una specifica **azione di vigilanza finalizzata a monitorare le modalità d'implementazione delle previsioni comunitarie in materia di finanza sostenibile** nella prestazione dei servizi d'investimento da parte degli intermediari.



In particolare, l’Autorità richiama l’attenzione degli intermediari sulla necessità di:

- **assicurare un’informativa chiara, corretta e non fuorviante** secondo i canoni della MiFID II e delle relative disposizioni di attuazione;
- **aggiornare l’informativa in considerazione delle evoluzioni normative sulla materia** e delle eventuali correlate modifiche dei processi interni;
- **evitare di ingenerare confusione nella spiegazione dei due concetti chiave di “rischio di sostenibilità” e di “potenziali effetti negativi sulla sostenibilità” (PAI)**: se gli investimenti, da un lato, sono soggetti al rischio di sostenibilità (inteso quale evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento) dall’altro, a seconda della specifica tipologia, gli investimenti medesimi possono recare ripercussioni negative sull’ambiente e sulla società; pertanto, entrambe le variabili devono essere considerate nelle modalità di selezione dei prodotti d’investimento per conto dei clienti da parte degli intermediari.

La Consob ricorda anche che gli intermediari:

- devono illustrare il significato della nozione di **“preferenze di sostenibilità”** utilizzando un linguaggio chiaro ed evitando il ricorso a tecnicismi;
- **sono tenuti ad assicurare un adeguato livello di granularità nella raccolta delle informazioni sulle preferenze di sostenibilità dei clienti**;
- **devono assicurare che sia sempre consentito al cliente di potere “adattare” le proprie preferenze di sostenibilità, qualora nessun prodotto risulti in grado di soddisfare le stesse**, tenendo opportunamente traccia della scelta effettuata, ma senza determinare una modifica permanente delle preferenze di sostenibilità del cliente acquisite mediante il questionario: trattasi di una misura appositamente introdotta per mitigare il rischio di *greenwashing*, in presenza di prodotti caratterizzati da diversi livelli di sostenibilità, consentendo il “superamento” dell’inadeguatezza rispetto alle preferenze di sostenibilità, a condizione che il cliente sia debitamente informato;
- sono tenuti a specificare tra gli obiettivi dei clienti, in aggiunta a quelli di natura tipicamente finanziaria, anche gli **eventuali obiettivi legati alla sostenibilità**;

Il richiamo è accompagnato poi da un elenco di prime **prassi operative positive e negative** emerse in concreto, che possono risultare utili a supportare gli intermediari nell’adozione di modalità applicative maggiormente coerenti ed evolute, ai fini di una migliore conformità alla disciplina.

Ad esempio, nella *homepage* del sito internet dell’intermediario **dovrebbe essere presente un rinvio (link)** ad una **sezione dedicata alla sostenibilità**, con una denominazione chiara e semplice, nettamente distinguibile e individuabile (ad esempio, “Sostenibilità”, “Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari”, “Investimenti sostenibili”, “ESG”), attraverso cui si accede direttamente a **tutta l’informativa web SFDR sull’entity**.

[\[clicca qui\]](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

